

Codice Etico di Ateneo, a norma dell'art. 2, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

(Testo emanato con D.R. n. 2529 del 18 novembre 2011)

Parte I - Finalità

1. Sulla base del proprio Statuto di Autonomia, dei valori espressi nella Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 2, comma 4, del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, della Raccomandazione 92/131 CEE sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini nell'ambiente di lavoro nonché dello Statuto dei diritti e dei doveri degli Studenti Universitari, consapevole dell'importante funzione sociale e formativa delle istituzioni universitarie, l'Università della Calabria intende attuare i principi che sono alla base della ricerca scientifica, dell'insegnamento e delle altre attività universitarie ed adeguare ad essi il suo operato al fine di favorire l'eccellenza, il buon nome dell'Ateneo, la creazione di un ambiente improntato al dialogo e alle corrette relazioni interpersonali, all'apertura e agli scambi con la comunità scientifica internazionale, all'educazione ai valori e alla formazione della persona in tutti i suoi aspetti.

2. L'Università della Calabria richiede ai professori, ai ricercatori, ai tecnici, al personale tecnico-amministrativo, ai collaboratori esperti linguistici, ai Dirigenti ed agli studenti nonché ad ogni altro componente dell'Ateneo, nell'adempimento dei rispettivi doveri e in relazione ai ruoli e alle responsabilità assunte sia individualmente sia nell'ambito degli organi collegiali, di rispettare, proteggere e promuovere i valori cardine delle istituzioni universitarie.

3. L'Università della Calabria si riconosce nei valori custoditi nella Costituzione della Repubblica italiana, specialmente per quanto attiene allo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica (art. 9), alla libertà e autonomia delle università (art. 33), al diritto per i capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi (art. 34), al dovere per i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche di adempierle con disciplina ed onore (art. 54), garantendo parità e pari opportunità tra uomini e donne (D. Lgs. n. 165/01, art. 7).

4. Il Codice è strumento preventivo rispetto a qualsiasi condotta che:

- discrimini o leda la dignità della persona nel suo ambiente di studio o di lavoro ovvero sacrifichi il principio delle pari opportunità.
- sacrifichi il merito per assecondare aspettative o interessi personali;
- faccia valere raccomandazioni in sede di esami, giudizi e valutazioni comparative di qualsiasi natura;
- si sottragga al confronto e all'emulazione con i criteri di qualità, valutazione e giudizio accreditati in standard nazionali o internazionali elaborati ed utilizzabili nelle università.

5. Il presente Codice non si sostituisce alla legge, ma si aggiunge alle disposizioni normative applicabili ai componenti appartenenti alla comunità universitaria e dalle quali conseguono diritti e doveri.

Parte II – Regole generali di condotta

Art. 1

Rifiuto di ogni discriminazione

1. Tutti i componenti dell'Università hanno diritto ad essere trattati con spirito di comprensione ed eguale rispetto e considerazione ed a non essere ingiustamente discriminati, direttamente o indirettamente, in

ragione di uno o più fattori, inclusi la religione, il genere, l'orientamento sessuale, la coscienza e le convinzioni personali, l'aspetto fisico e il colore della pelle, la lingua, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, le condizioni personali e di salute, la gravidanza, le scelte familiari, l'età.

2. Sussiste discriminazione diretta quando una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga.

3. Sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di svantaggio categorie di persone o una singola persona.

4. Allo scopo di assicurare completa parità nei diversi aspetti della vita universitaria, il principio di non discriminazione non osta al mantenimento o all'adozione di misure specifiche dirette ad evitare o compensare svantaggi correlati a uno qualunque dei motivi di cui al primo comma.

5. L'Università della Calabria rifiuta adottando opportune strategie atte a disincentivare comportamenti discriminatori o vessatori abituali e protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un componente in occasione di lavoro da parte di soggetti posti in posizione sovraordinata o da altri colleghi, che si sostanziano in forme di persecuzione psicologica o violenza morale tali da determinare un degrado delle condizioni di lavoro, ovvero idonei a compromettere la di lui salute, professionalità, esistenza o dignità.

6. L'Università della Calabria rigetta ogni forma di pregiudizio sociale, ogni molestia o fastidio, ogni prassi stigmatizzante, degradante o umiliante, ossia l'idea di supremazia o superiorità morale di un gruppo rispetto ad un altro. E' compito dell'Università e dei suoi componenti incoraggiare le iniziative volte a proteggere e valorizzare le categorie svantaggiate, la diversità individuale e quella culturale.

Art.2

Fastidi sessuali

1. L'Università della Calabria non tollera fastidi di natura sessuale, intesi come condotte discriminatorie lesive del personale senso di dignità umana, ed assicura alle vittime una sollecita protezione libera dal pregiudizio.

2. Il fastidio sessuale è definito come richiesta di favori sessuali, e/o proposte indesiderate di prestazioni a contenuto sessuale, e/o atteggiamenti o espressioni verbali degradanti, aventi ad oggetto la sfera personale della sessualità rivolti ad una persona, nonché ogni tipo di commento sull'orientamento sessuale.

3. L'esistenza di una posizione non paritaria tra chi molesta e la vittima costituisce elemento aggravante dell'abuso o fastidio sessuale.

4. Considerato il ruolo educativo dell'Università, assumono particolare gravità gli abusi o i fastidi sessuali:

- a) da parte di docenti o di personale tecnico - amministrativo nei confronti di studenti e viceversa;
- b) tra docenti e personale tecnico- amministrativo e viceversa;
- c) tra appartenenti al corpo docente;
- d) tra appartenenti al personale tecnico – amministrativo;
- e) fra studenti.

Art. 3

Libertà scientifica e d'insegnamento

1. L'Università della Calabria si impegna alla creazione di un ambiente che favorisce l'ideale di libertà e autonomia individuale, inteso come necessario presupposto alla qualità della ricerca e dell'insegnamento, alle professionalità, alla più ampia ricerca ed esplorazione intellettuale ed al

perseguimento della conoscenza.

2. Nell'esercizio di tale libertà, i componenti dell'Università sono tenuti a mantenere una condotta onesta e responsabile, anche tramite l'adozione di sistemi di autoregolamentazione volti ad illustrare alla comunità scientifica e alla società la metodologia, i risultati, l'integrità e l'impatto etico delle ricerche.

3. I componenti dell'Università sono inoltre tenuti a mantenere una condotta collaborativa nei confronti delle decisioni accademiche di carattere organizzativo poste in essere ai fini dell'efficienza, equità, imparzialità e trasparenza dell'amministrazione universitaria.

Art. 4

Proprietà intellettuale e plagio

1. I componenti della comunità universitaria sono tenuti al rispetto delle norme in materia di proprietà intellettuale e plagio.

2. L'autore di un'opera dell'ingegno appartenente all'Università è tenuto a non servirsene per fini privati e a mantenere la riservatezza sui risultati raggiunti dalla stessa sino al momento della divulgazione ufficiale.

3. L'Università della Calabria, in considerazione della rilevanza sociale della ricerca scientifica, ritiene che i suoi risultati debbano essere liberamente diffusi per contribuire allo sviluppo e al benessere della comunità.

4. Il plagio, intenzionale o derivante da una condotta non diligente, è definito come la parziale o totale attribuzione di parole, idee, ricerche o scoperte altrui a sé stessi o ad un altro autore, a prescindere dalla lingua in cui queste sono ufficialmente presentate o divulgate, o nell'omissione della citazione delle fonti.

Art. 5

Conflitto di interessi

1. Si ha conflitto di interessi quando l'interesse privato di un componente dell'Università, ad esclusione dello studente in quanto discente, contrasta realmente o potenzialmente con l'interesse, non solo economico, dell'Università. Tale conflitto riguarda anche i rapporti esterni di lavoro con enti di formazione o università potenzialmente concorrenti.

2. L'interesse privato, di natura non solo economica, di un componente dell'Università può riguardare:

- a) l'interesse immediato della persona in quanto componente dell'Università;
- b) l'interesse di un familiare;
- c) l'interesse di enti, persone fisiche o giuridiche con i quali si intrattenga un rapporto commerciale o professionale;
- d) l'interesse di enti o persone giuridiche dei quali si abbia il controllo o si posseda una quota significativa di partecipazione finanziaria;
- e) l'interesse di terzi, qualora ne possano consapevolmente conseguire vantaggi.

3. Il componente dell'Università che in una determinata operazione o circostanza ha interessi in conflitto con quelli del proprio Ateneo deve darne immediata notizia all'organo o alla persona responsabili o gerarchicamente sovraordinati, ovvero deve astenersi da eventuali deliberazioni o decisioni in merito.

Art. 6

Nepotismo e favoritismo

1. L'Università della Calabria condanna il nepotismo e il favoritismo, in quanto contrastanti con la valorizzazione dei meriti individuali, con l'onestà, l'integrità, la professionalità e le libertà accademiche, con l'equità, l'imparzialità e la trasparenza, e richiede ai professori, ai ricercatori, ai tecnici, agli amministrativi e

ad ogni altro componente dell'Università di astenersi da tale costume, e di segnalare le violazioni del presente codice agli organi competenti.

2. Ricorre nepotismo quando un qualsiasi componente dell'Università, direttamente o indirettamente - utilizzi la propria autorevolezza o capacità di persuasione per concedere benefici anche di natura economica, favorire incarichi, influire sugli esiti concorsuali o sulle procedure di selezione riguardanti, in particolare – ma non esclusivamente – la fase iniziale della formazione nella carriera universitaria (borse di studio, contratti, borse per dottorato di ricerca, assegni di ricerca, ecc.) o l'assunzione, a vantaggio di figli, familiari o conviventi, compresi gli affini.

In caso di carriera tecnico – amministrativa, si presume nepotismo quando:

- a) vi sia coincidenza di struttura tra attività lavorativa del protetto e del protettore;
- b) vi sia evidente influenza esercitata dal protettore a favore del protetto anche se appartenenti a strutture diverse.

3. L'accertamento dei casi di nepotismo e favoritismo da parte della Commissione etica di cui all'art. 14 richiede un approccio che tenga conto del contesto e delle circostanze, al fine di bilanciare i diversi valori in gioco ed evitare arbitrarie discriminazioni di candidati obiettivamente meritevoli.

Art. 7

Abuso della propria posizione

1. A nessun componente dell'Università è consentito utilizzare, direttamente o indirettamente, l'autorevolezza della propria posizione accademica o del suo ufficio al fine di indurre altri componenti dell'Università ad eseguire prestazioni o servizi vantaggiosi per sé, sempre che l'esecuzione di tali prestazioni e servizi non corrisponda ad un preciso obbligo giuridico. L'abuso può ricorrere anche tramite comportamenti che, seppur non illegittimi, siano palesemente in contrasto con lo spirito di norme e regolamenti dell'Ateneo.

Art. 8

Uso delle risorse dell'Università

1. I componenti dell'Università devono usare le risorse appartenenti alla medesima in maniera responsabile e diligente, in modo da poter giustificare le spese e produrre idonea documentazione o rendiconto.

2. A nessun componente è consentito utilizzare, o concedere a persone od enti esterni, attrezzature di ricerca, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie dell'Università per fini di natura personale e/o per scopi diversi da quelli dell'istituzione universitaria, o in ogni caso non espressamente approvati da quest'ultima.

Art. 9

Uso del nome e della reputazione dell'Università

1. Tutti i componenti dell'Università sono tenuti a rispettarne il buon nome e a non recare danno alla reputazione dell'istituzione.

2. Salvo espressa autorizzazione, a nessun componente dell'Università è consentito:

- a) utilizzare il logo e il nome dell'Università;
- b) utilizzare senza esplicita attribuzione la reputazione dell'Università in associazione ad attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche non remunerate;
- c) esprimere punti di vista strettamente personali spendendo il nome dell'Università.

Art. 10

Doni e benefici

1. I componenti dell'Università sono tenuti a non sollecitare e a rifiutare ogni offerta non simbolica di doni o benefici.

2. I componenti possono accettare le offerte spontanee di doni o benefici privi di valore economico occorse in incontri culturali, visite o convegni scientifici pubblici, e sempre che l'accettazione non incida, nemmeno indirettamente, sullo svolgimento delle attività universitarie.

Art. 11

Informazioni riservate

1. Tutti i componenti dell'Università sono tenuti a:

- a) rispettare la riservatezza di persone od enti di cui l'Università detiene informazioni protette;
- b) non rivelare dati o informazioni esplicitamente dichiarate di natura riservata acquisite nell'ambito della partecipazione ad organi accademici;
- c) consultare i soli atti, fascicoli, banche dati e archivi al cui accesso siano autorizzati, facendone un uso conforme ai doveri d'ufficio ed alle regole in materia di *privacy*.

Art. 12

Motivazione delle decisioni

1. I componenti dell'Università sono sempre tenuti a fornire adeguata ed obiettiva motivazione delle decisioni rilevanti, in particolare quelle incidenti sulla posizione o carriera di altri componenti dell'Università.

Parte IV - Disposizioni attuative e finali

Art. 13

Osservanza e violazione del Codice etico

1. E' dovere dei professori, dei ricercatori, dei tecnici, degli amministrativi, degli studenti e di ogni altro componente dell'Ateneo:

- a) prendere visione del presente Codice;
- b) familiarizzare con gli standard di condotta custoditi nel presente Codice;
- c) rivolgersi alla Commissione etica di cui all'articolo successivo per la corretta applicazione del presente Codice;
- d) osservare il presente Codice e le prassi interpretative, anche segnalando prontamente alla Commissione etica le condotte di dubbia conformità.

2. Nel rispetto della disciplina civile, penale ed amministrativa, l'accertata violazione del presente Codice può costituire motivo di determinazione di sanzioni disciplinari da parte degli organi competenti.

Art. 14

Commissione etica

1. La Commissione etica:

- a) ha funzioni consultive, di ricerca, di indagine e di controllo in merito all'attuazione e al rispetto delle norme del presente Codice e delle prassi interpretative;
 - b) favorisce, ove possibile, la composizione amichevole delle eventuali controversie;
 - c) può proporre agli organi competenti l'azione disciplinare nei confronti degli inadempienti;
 - d) sottopone agli organi competenti proposte di revisione o di integrazione del presente Codice.
- Gli atti della Commissione etica devono essere motivati.

Art. 15
Composizione della Commissione etica

1. Con provvedimento del Rettore, è istituita la Commissione etica composta dai seguenti componenti dell'Università:

- tre docenti;
- un ricercatore;
- una unità di personale tecnico-amministrativo;
- uno studente.

2. I componenti della Commissione etica sono designati con delibera del Senato Accademico nell'ambito di una rosa di diciotto nominativi (nove per i docenti e tre per ciascuna delle altre tre categorie) proposti dal Rettore sentiti, rispettivamente, i Direttori di Dipartimento, i rappresentanti dei ricercatori, i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti nel Senato Accademico stesso.

3. Nella prima seduta, la Commissione etica nomina il proprio Presidente tra le componenti relative a docenti, ricercatori e personale tecnico amministrativo.

4. La scadenza del mandato dei componenti della Commissione etica è di tre anni.

Art. 16
Procedimento innanzi alla Commissione etica

1. Il procedimento dinanzi alla Commissione etica può essere attivato:

- a) su segnalazione di chiunque vi abbia interesse;
- b) d'ufficio, per iniziativa della stessa Commissione.

2. La Commissione etica iscrive senza ritardo in un unico registro riservato sia le segnalazioni di violazioni comportamentali, sia l'apertura di un procedimento d'ufficio, aprendo in ogni caso un fascicolo coperto da riservatezza. È vietato prendere in considerazione le denunce anonime, le quali vengono immediatamente e materialmente distrutte.

3. In caso di manifesta infondatezza, al sommario esame della segnalazione, la Commissione etica provvede alla immediata archiviazione, dandone avviso all'istante. Analogamente, procede all'immediata archiviazione nel caso in cui, aperto il procedimento d'ufficio, risulti, al sommario esame, manifestamente insussistente la violazione di norme comportamentali. All'archiviazione si procede, nell'uno e nell'altro caso, nel termine perentorio di trenta giorni dalla iscrizione della segnalazione o dell'apertura del procedimento d'ufficio nel registro riservato; decorso il termine non è consentito adottare alcuna altra decisione in relazione alle specifiche circostanze ed il procedimento si intende comunque concluso per archiviazione.

4. Se sussista il ragionevole dubbio di una violazione di una norma comportamentale, la Commissione etica fissa, entro il termine massimo per l'archiviazione, la seduta di trattazione da tenersi entro l'ulteriore termine non superiore a trenta giorni, dandone avviso al componente della comunità universitaria cui è ascritta la violazione della norma comportamentale. Il componente della comunità universitaria sottoposto alla valutazione comportamentale, che viene in ogni caso sentito, ha facoltà di farsi assistere da un collega e può presentare memorie. La contestazione dell'addebito comportamentale, da comunicarsi all'interessato almeno cinque giorni prima della seduta di trattazione, deve essere chiara e precisa, sia con riferimento al comportamento addebitato, sia con riferimento alla norma di comportamento richiamata a fondamento dell'addebito, sia con riferimento alla natura semplice, reiterata o grave della violazione della norma comportamentale. Il procedimento si svolge senza particolari

formalità, nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio ed è coperto da riservatezza.

5. La Commissione etica favorisce la leale collaborazione tra i componenti della comunità universitaria e la loro conciliazione nel rispetto delle norme del Codice etico. Può sospendere per un tempo determinato il procedimento se il componente della comunità universitaria, cui è ascritta la violazione comportamentale, si impegna ad un comportamento operoso idoneo a rimuoverne gli effetti; se l'impegno è adempiuto, il procedimento è archiviato. Ove non ricorrano le condizioni per la sospensione del procedimento e sempre nei casi di accertata violazione del presente Codice, la Commissione etica propone agli organi competenti l'azione disciplinare nei confronti del soggetto sottoposto alla valutazione comportamentale.

Art. 17

Segnalazioni di violazioni al Codice etico

1. Le notizie circa le violazioni del presente Codice provenienti da ciascuno dei componenti della Comunità universitaria saranno trasmesse direttamente alla Commissione etica.

Art. 18

Divulgazione e attuazione del Codice etico

1. Il Codice etico è portato a conoscenza del personale, degli intermediari e dei collaboratori con cui l'Università ha rapporti continuativi e, comunque, di chiunque entri in contatto con la stessa. I predetti soggetti sono tenuti al rispetto dei principi contenuti nel presente documento.

2. Allo scopo di assicurare la piena e corretta comprensione del presente documento da parte di tutti i collaboratori dell'Università, l'Ateneo predispone e organizza, anche sulla base delle indicazioni della Commissione etica, un piano annuale di formazione volto a favorire la conoscenza di dette norme etiche. Le iniziative di formazione sono differenziate secondo il ruolo e la responsabilità dei collaboratori.

3. Il personale può rivolgersi in ogni momento alla Commissione etica per iscritto anche al fine di richiedere informazioni e/o delucidazioni in merito, ad esempio, all'interpretazione del Codice etico e/o delle altre componenti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'Università, ovvero alla legittimità di un determinato comportamento o condotta concreti, così come alla loro opportunità o conformità rispetto al Modello ed al Codice etico.

Art. 19

Stato annuale dell'attuazione complessiva del Codice etico

1. Alla fine di ogni anno accademico, sulla base delle segnalazioni pervenute, il Rettore redige una relazione sullo stato di attuazione del Codice, evidenziandone tipologie e circostanze di mancata applicazione e formulando al Senato accademico proposte di integrazione o modifica.

Art. 20

Entrata in vigore

1. Il presente Codice entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Università.

2. Un esemplare del presente Codice è inviata al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.

Art. 21
Revisione del Codice etico

1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Codice etico, e, successivamente laddove nel corso del tempo se ne ravvisasse l'indispensabilità e l'opportunità, si procederà ad una revisione per apportare le eventuali modifiche che l'esperienza avrà suggerito come necessarie, ovvero che si rendessero utili per l'entrata in vigore di nuove normative nazionali, che, a vario titolo, potrebbero incidere sull'adeguatezza ed attualità del presente Codice etico.